

TRIBUNALE FEDERALE FITAV

Composto da

Prof. Antonio Flamini, Presidente
Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente
Avv. Paolo Liberati, Componente estensore

Nel procedimento disciplinare rubricato al n. 000001/FITAV/2020 a carico di
VALENTE PASQUALE, tesserato FITAV,

incolpato

come precisato nell'atto di deferimento a giudizio emesso dal Procuratore Federale FITAV in data 13 ottobre 2020 dell'infrazione disciplinare di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITAV «... per aver pubblicato sui canali "social" una foto corredata da un "post" (del seguente tenore "questa foto chiarisce definitivamente perché il nostro ricorso al CONI non è stato accolto; la casta che giudica la casta") il cui contenuto, riferito ad una decisione del Collegio di Garanzia (decisione n. 82/2019 del 15/10/2019) che aveva respinto un ricorso presentato dal Sig. Pasquale Valente, si palesa gravemente diffamatorio nei confronti della FITAV nonché del suo Presidente On. Luciano Rossi...»;

Visto l'art. 59 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 17.3.2021 ha emesso la seguente

SENTENZA

Fatto

In data 17.12.2019 sulla pagina facebook, di cui risultava amministratore il tesserato FITAV Signor Pasquale Valente, veniva pubblicata una foto del Collegio di Garanzia dello Sport e del Presidente FITAV On. Luciano Rossi, corredata da un "post" del seguente tenore "questa foto chiarisce definitivamente perché il nostro ricorso al CONI non è stato accolto; la casta che giudica la casta".

Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, l'incolpato Pasquale Valente, con memoria datata 10.10.2020, ha nominato difensore di fiducia l'Avv. Maurizio Barca.

A seguito di atto di deferimento a giudizio del 13.10.2020, veniva fissata l'udienza di discussione del 24.11.2020 svoltasi mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Il Tribunale Federale Fitav, all'udienza del 24.11.2020, ritenendo necessaria un'ulteriore istruzione con particolare riferimento all'accertamento della provenienza della foto e della frase sopra riportata postati sulla pagina facebook, disponeva che la Procura Federale Fitav richiedesse alla Polizia Postale di effettuare accertamenti volti all'individuazione dell'identificativo dell'indirizzo IP da cui erano stati postati la foto e la summenzionata frase.

Alla successiva udienza del 18.2.2021, il Tribunale Federale Fitav rilevato un difetto di notificazione dell'avviso relativo alla fissazione dell'udienza, nei confronti dell'Avv. Maurizio Barca difensore del Sig. Pasquale Valente, rinviava l'udienza di discussione al 17.3.2021.

All'udienza del 17.3.2021, svoltasi mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il Tribunale Federale Fitav procedeva all'audizione dell'incolpato Sig. Pasquale Valente, a conclusione della quale il Procuratore Federale chiedeva che venisse inflitta la sanzione della sospensione dalle attività della FITAV per cinque mesi, mentre il difensore chiedeva l'assoluzione per mancanza della prova sulla provenienza del post dal suo assistito.

Diritto

Il Signor Pasquale Valente, tesserato FITAV è stato sottoposto al procedimento disciplinare per aver pubblicato sulla pagina facebook una foto del Collegio di Garanzia dello Sport e del Presidente FITAV On. Luciano Rossi, corredata da un "post" del seguente tenore "questa foto chiarisce

definitivamente perché il nostro ricorso al CONI non è stato accolto; la casta che giudica la casta". Il contenuto del suddetto "post" - che si riferiva ad una decisione del Collegio di Garanzia (decisione n. 82/2019 del 15/10/2019) che aveva respinto un ricorso presentato dal Sig. Pasquale Valente - veniva ritenuto dalla Procura Federale Fitav gravemente diffamatorio nei confronti della FITAV nonché del suo Presidente On. Luciano Rossi.

La Polizia Postale, investita dalla Procura Federale Fitav su disposizione del Tribunale Federale, ad effettuare accertamenti per l'individuare l'identificativo dell'indirizzo IP da cui erano stati postati la foto e la frase ritenuta diffamatoria, comunicava che un siffatto accertamento avrebbe potuto eseguirlo solo se sollecitata dall'Autorità Giudiziaria.

A seguito dell'audizione del Sig. Pasquale Valente all'udienza del 17.3.2021, lo stesso ha dichiarato che il profilo facebook è stato aperto dal Signor Marco Marinangeli nel 2016 e che ad esso si è successivamente iscritto. Ha precisato altresì che nel dicembre 2019 era amministratore della pagina facebook unitamente al Signor Riccardo Rossi e ad un'altra persona di cui non ricordava il nome; comunque se un altro soggetto avesse postato sulla pagina sarebbe sempre comparso il suo nome. Ha inoltre dichiarato che probabilmente la pagina facebook di cui risultava titolare era stata clonata e di essere certo che il suo nome era stato utilizzato arbitrariamente; ha anche affermato di aver visto il post soltanto dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini e di averlo immediatamente cancellato.

Il post appare senz'altro riconducibile alla pagina facebook di cui è titolare il Valente; tuttavia si deve ricordare che in tema di diffamazione mediante facebook l'attribuibilità del fatto al titolare dell'account non può essere l'unica prova potendo lo stesso essere clonato o essere utilizzato da altri (*Tribunale Pescara, 05/03/2018, n. 652*), come peraltro sostenuto dal Valente. Inoltre non vi è alcuna certezza che il profilo facebook con il nome dell'incolpato fosse effettivamente riferibile allo stesso, circostanza fondamentale in quanto è notorio come su facebook si possa aprire un profilo con un qualsiasi nome senza che vi sia la benché minima certezza che il titolare del profilo corrisponda effettivamente alla persona indicata (*Tribunale sez. uff. indagini prel. La Spezia, 12/02/2020, n. 39*). L'unica certezza può essere raggiunta individuando l'indirizzo IP, che però non è stato possibile ottenere per indisponibilità della Polizia Postale. Tale circostanza è dirimente perché in tema di diffamazione, la mancata verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'indirizzo IP di provenienza del contenuto lesivo, riferibile al profilo facebook incriminato, non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all'attribuzione della responsabilità per il reato ex art. 595, comma 3, c.p., atteso che, mancando tale accertamento, non può escludersi l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del reato da parte di terzi, né risulta possibile verificare i tempi e gli orari della connessione (*Tribunale Rovigo, sent. 12/06/2019, n. 331*). Ad analoga conclusione si deve pervenire nel caso di specie.

Tutto ciò premesso il Sig. Pasquale Valente va assolto per non essere stata raggiunta la piena prova che il post pubblicato in data 17.12.2019 sulla pagina facebook di cui al capo di incolpazione sia inequivocabilmente a lui attribuibile.

PQM

Visto il regolamento di giustizia Federale FITAV assolve l'incolpato Pasquale Valente per non essere stata raggiunta la piena prova che il post pubblicato su facebook di cui al capo di incolpazione sia a lui attribuibile.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Pasquale Valente, all'Avv. Maurizio Barca difensore del Sig. Pasquale Valente ed al Sig. Procuratore Federale Fitav. Matelica, Perugia, Roma, li 23.3.2021

Prof. Antonio Flamini, Presidente Componente

Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente

Avv. Paolo Liberati, Componente Estensore

